



N.50 di Reg.
Prot.n.0011839

Nove, 05.12.2017

ORDINANZA

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA.

IL SINDACO

PREMESSO che

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 21/09/2017 ha evidenziato che il sistema regionale delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli:
 - livello "nessuna allerta - verde" da applicare dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - livello di "allerta 1 - arancione" da applicarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
 - livello di "allerta 2 - rosso" da applicarsi dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 10/10/2017 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2017-2018, l'adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera; ciò in considerazione del livello di inquinamento della Pianura Padana per cui è ragionevole pensare che le misure di cui al livello "nessuna allerta - verde" siano da considerarsi strutturali, nel periodo indicato dall'Accordo del Bacino Padano (dal 1° ottobre al 31 marzo).

VISTI

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Nove (VI), è inserito nella zona "IT0513";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836/2017 di "Approvazione nuovo Accordo del programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato PM10;

- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 50 comma 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

CONSIDERATO che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento.

VALUTATI:

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 10/10/2017 e le proposte provinciali espresse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21/09/2017;

RITENUTO pertanto opportuno, in detta fase, l'apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona;

VISTA la nota della Provincia di Vicenza del 23.11.2017, acquisita agli atti di questo Ente in data 24.11.2015 al prot.n.11454 a firma del dottor Filippo Squarcina, con la quale si ravvisa l'opportunità di richiamare in premessa del presente provvedimento, a sua migliore esplicazione, il DGR n.122 del 10/02/2017 relativamente alle combustioni all'aperto di vegetali;

RICHIAMATI:

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- l'art.36 del Regolamento di Polizia Urbana;
- la DGR n. 1908 del 29/11/2016 sulla classificazione dei generatori di calore a biomassa;
- la DGR n.122 del 10/02/2015 relativa alle combustioni all'aperto di residui vegetali;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica, del rispetto della regolarità, legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'articolo 54, 2° comma del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra il 05 dicembre 2017 e il 31 marzo 2018:

1. spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico e degli autoveicoli per soste in corrispondenza degli impianti semaforici;
2. divieto di combustione **all'aperto** delle biomasse (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie (**divieto di combustione all'aperto di cui alla DGR n.122 del 10/02.2015**);
3. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione degli Asilo Nido, Scuola dell'Infanzia, Case di cura o Centro diurni (strutture protette).

INVITA

- a) La CITTADINANZA ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).

- b) Le AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PRIVATO a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
- c) Le IMPRESE ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli UFFICI PUBBLICI a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

AVVERTE

che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio Comunale e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga, altresì, trasmesso a:

- Consorzio di Polizia Locale "Nordest Vicentino" di Thiene – alla PEC: plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Nove – alla mail stvi548240@carabinieri.it;
- Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" – alla PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, via Zamenhof, 353-355 – alla PEC: dapvi@pec.arpav.it;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle, 6/10, 36100 Vicenza – alla PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza - alla PEC: provincia.vicenza@cert.ipveneto.net;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Vicenza – PEC: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it;
- Carabinieri Forestali di Bassano del Grappa, via Trentino, 9 - alla mail cs.bassanodelgrappa@forestale.carabinieri.it;
- Servizio Forestale Regionale, Contrà Mure San Rocco, 51, 36100 Vicenza (VI) forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it ;
- Albo Pretorio, Segreteria – SEDE.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei tempi previsti dalla Legge n. 1034 del 06/12/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);

- l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene, che leggono la presente per conoscenza, sono incaricati del rispetto e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A TERMINE DI LEGGE.



IL SINDACO

Dottorssa Chiara Luisetto